



Brescia
Via Cefalonia, 66



Brescia
Via Lecco, 5



Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Brescia
Brescia
Via Orzinuovi, 3



BRESCIA e LOMBARDIA ORIENTALE
Brescia
Via Orzinuovi, 28

Brescia, 12 novembre 2020

Alla cortese att.ne
Sua Eccellenza Prefetto di Brescia
Dott. Attilio Visconti

e p.c.
al Questore di Brescia
Dott. Giovanni Signer

Oggetto: risposta alla vostra comunicazione del 10 novembre 2020, Fasc. 1334/2020 cl 15.1.172 – chiarimenti in merito all'applicazione del DPCM del 3 novembre 2020

Eccellenza,

le organizzazioni di categoria firmatarie ritengono che, con la comunicazione in oggetto, ancora non siano state sciolte importanti riserve relative nell'applicazione del DPCM 3/11/2020, in relazione alla facoltà di movimento in zona rossa da e verso altri comuni, per usufruire di servizi e prodotti necessari offerti da esercizi commerciali e altre tipologie di attività legittimamente aperte.

In merito, Le segnaliamo il comunicato stampa della Prefettura di Sondrio, che alleghiamo, il quale ulteriormente chiarisce, in relazione ai soli servizi alle persone, che *"è possibile recarsi anche presso un esercizio ubicato al di fuori del comune di residenza in considerazione altresì che i suddetti professionisti assicurano l'afflusso contingentato della clientela"*.

Esso chiarisce inoltre che, sempre in merito alla possibilità di muoversi presso altri Comuni, è da considerarsi *"motivo di necessità lo spostamento per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, potrà essere fornita nelle forme e con le modalità consentite"*. Precisa infine che *"la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, potrà essere fornita nelle forme e con le modalità consentite"*.

La invitiamo pertanto ad accogliere l'interpretazione poc'anzi citata anche per il territorio di competenza, e ad estenderla, per logica analogia, a tutte le attività dell'artigianato e del commercio legittimamente aperte, delle quali gli utenti intendano usufruire per motivi di necessità.

Come già abbiamo avuto modo di precisare, riteniamo che se una attività rimane aperta, è logico e normale che i propri clienti possano ivi recarsi, sia che si tratti di un parrucchiere, di un gommista, di un mobilificio, un vivaio o di un carrozziere, a mero titolo di esempio.

Le prestazioni, i prodotti e la qualità fornite da tutte queste attività non sono le medesime di quelle fornite da altre dello stesso settore, proprio per la loro specificità. Sono tutti servizi e prodotti che hanno in sé un contenuto di qualità e di processo differenti, e si fondano su un aspetto fiduciario con la propria clientela che delinea compiutamente la fattispecie ex art. 2, comma 4, lettera b), del Dpcm in oggetto, relativa alle *"situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune"* (contenuto applicabile anche nei territori di cui all'art. 3).

E' dunque sulla definizione di "servizio" che vogliamo porre la Vostra attenzione, poiché è irrealistico ritenere che tutte le prestazioni fornite da imprese appartengano al medesimo settore siano

uguali. Sarebbe veramente un controsenso che i clienti non potessero recarsi dal proprio carrozziere di fiducia, ad esempio, perché nell'ambito del proprio comune esiste un altro carrozziere.

Inoltre, nel caso, potrebbe anche concretizzarsi l'ipotesi che talune attività disponibili presso il Comune di residenza/domicilio/abitazione siano nelle condizioni di non riuscire a garantire un prodotto o un servizio, benché non identico a quello desiderato, a tutti i cittadini stessi per via di un sovraccarico di lavoro dovuto proprio alle restrizioni.

Il cittadino, riteniamo, ha comunque salvaguardato dagli articoli 2) e 3) il diritto di spostarsi sempre se ritiene di essere in una situazione di necessità, e lo dovrà fare comprovandola con l'auto dichiarazione. Per necessità si intende quello che da sempre la giurisprudenza definisce, e cioè agire per evitare un danno alla salute o un danno patrimoniale o economico.

In considerazioni delle difficoltà delle nostre imprese, che pur rimanendo attive vedono i propri clienti impediti nel raggiungerle, e senza ricevere per questo alcun ristoro (il DL relativo non ne prevede alcuno), auspichiamo che in tempi brevi e senza indugi possiate fornire elementi di chiarezza per evitare il diffondersi di informazioni frammentarie e distorte anche all'interno delle Amministrazioni comunali locali, e che non impediscano di fatto alle imprese di poter svolgere la propria attività.

Restando a disposizione per un eventuale confronto e ulteriori chiarimenti, l'occasione ci è gradita per porgervi cordiali saluti.


ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI BRESCIA E PROVINCIA

Il Direttore – *Francesco Gabrielli*




ASSOPADANA – CLAAI

Il Direttore – *Ivan Mussio*




CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA – ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI BRESCIA

Il Direttore – *Luca Virgili*



CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

Il Segretario Generale – *Carlo Piccinato*





Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA

Si rende noto che in data odierna il Prefetto di Sondrio ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato anche il Presidente della Provincia, il Questore, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, l'Assessore alle Attività produttive, Eventi e Gemellaggi del Comune di Sondrio in rappresentanza del Sindaco e il Comandante della Polizia Locale del Comune di Sondrio.

La riunione ha avuto ad oggetto le questioni più controverse derivanti dall'applicazione del DPCM 3 novembre 2020.

Preliminarmente il Prefetto ha richiamato l'attenzione sul fatto che la provincia di Sondrio è collocata nella cosiddetta zona a "rischio elevato" e pertanto è necessaria un'azione delle Autorità coordinata, proporzionata e modulata in relazione alla gravità della situazione contingente e al territorio di riferimento.

A seguito dei numerosi quesiti e richieste di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto, con particolare riferimento al "volontariato" agli "spostamenti", alle "attività motorie o sportive", alla "ristorazione con asporto" ed ai "servizi mensa e catering continuativo su base contrattuale", si comunica quanto segue.

Per quanto concerne l'attività di volontariato, si fa presente che la stessa è garantita anche nell'ambito della Residenze Sanitarie per Anziani ed in generale a favore di categorie con particolari fragilità, nonché all'interno di canili e strutture analoghe. Resta, invece, preclusa l'attività cinofila a domicilio salvo diverso avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che verrà interessata ai fini di un'uniforme interpretazione delle vigenti disposizioni.

Per quanto riguarda le "attività motorie o sportive", l'art. 1, comma 1, lett. d) del DPCM - il quale prevede che è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

non completamente autosufficienti - si interpreta nel senso che lo svolgimento delle attività sportive individuali all'aria aperta (tra le quali, ad esempio, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) è consentito esclusivamente all'interno dei Comuni di residenza.

I “servizi mensa e catering continuativo su base contrattuale” sono consentiti in base all'art. 2, comma 3, lett. c) del citato DPCM, in virtù del quale “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio”; si precisa che tale assunto fa riferimento non solo alle mense e/o ai servizi di catering operanti all'interno delle aziende, ma anche alla possibilità per i ristoranti di stipulare convenzioni/contratti per la somministrazione di pasti con le ditte e a condizione che i servizi vengano erogati in via esclusiva ai dipendenti delle stesse. A tal proposito i ristoratori avranno cura di riportare i nominativi degli avventori in un apposito elenco da esibire alle Forze dell'Ordine in caso di controlli.

Per quanto concerne le attività connesse ai servizi alla persona di cui all'art. 1, comma 9, lett. ii), con particolare riferimento ai parrucchieri, è stata condivisa l'interpretazione secondo cui è possibile recarsi anche presso un esercizio ubicato al di fuori del comune di residenza in considerazione altresì che i suddetti professionisti assicurano l'afflusso contingentato della clientela.

In merito alla possibilità di recarsi presso altri Comuni per fare la spesa presso i centri commerciali di cui all'art. 1, comma 1, lett. ff), è da considerarsi “motivo di necessità lo spostamento per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, potrà essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.

Si fa riserva di ulteriori precisazioni.

Sondrio, 10 novembre 2020

f.to L'ADDETTO STAMPA



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo